



## **STATUTO**

### **Valle Umbra Servizi Spa**

#### **Titolo I°**

#### **Costituzione, sede, durata, oggetto**

##### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita, per trasformazione ai sensi del codice civile della previgente società consortile per azioni, la Valle Umbra Servizi S.p.A., società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. sulle Autonomie Locali).

##### **Art. 2 – Sede**

La società ha sede legale in Spoleto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) in Italia o all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

##### **Art. 3 – Durata**

La società ha durata sino al 31 Dicembre 2049.

Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni di legge anche nel rispetto delle minoranze.

##### **Art. 4 – Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate, collegate o comunque partecipate delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:

4.1) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;

4.2) produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;

4.3) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;

4.4) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;

4.5) raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;

4.6) raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;

4.7) attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;

4.8) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;

4.9) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio";

4.10) attività per processi di produzione di energia elettrica, cogenerazione, termovalorizzazione, telefonia e cablaggio delle reti;

4.11) attività connesse e accessorie a queste prime.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, di consulenza, di assistenza, di progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati.

Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà comunque promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi

oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

## **Titolo II°**

### **Dei soci**

#### **Art. 5 – Soci**

Potranno assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status:

5.1) enti pubblici, consorzi di enti pubblici;

5.2) società di capitali controllate dai predetti soggetti;

5.3) soggetti di diritto privato che, per la loro attività imprenditoriale (esercitata ed in corso di esercizio, ma non anche meramente enunciata quale scopo sociale), siano in grado di verosimilmente assicurare – oltre alla partecipazione di capitale – l'apporto alla compagine sociale di esperienze, conoscenze e tecnologie utili al raggiungimento dello scopo sociale;

5.4) aziende di credito ed assicurative anche per il tramite di controllate;

5.5) cittadini privati persone fisiche nel contesto di una distribuzione, per vendita o aumento di capitale, di azionariato diffuso.

Ad ogni fine ed effetto comunque connessi al patto sociale, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.

In ogni caso, considerata la natura dello scopo sociale, il capitale sociale, dovrà essere posseduto (almeno al 51%), nella sua maggioranza, dai soggetti di cui al capo 5.1.

#### **Art. 6 – Facoltà di recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dagli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater del codice civile.

Potrà altresì recedere nell'ipotesi di cui al successivo art. 10.11.

La liquidazione al socio receduto avverrà sulla base del più recente bilancio approvato ed in contestualità della delibera di riduzione del capitale sociale corrispondente alla partecipazione del recedente.

Il criterio di liquidazione sarà esclusivamente quello della frazione del patrimonio netto, determinato secondo i parametri civilistici, in assenza di incrementi per valutazioni di beni immateriali.

Il relativo importo verrà erogato – senza onere per interessi – entro dodici mesi a decorrere dal momento di valido esercizio del diritto di recesso.

### **Titolo III°**

#### **Del capitale sociale, delle azioni, delle obbligazioni e degli eventuali finanziamenti dei soci**

##### **Art. 7 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad Euro 659.250,00= (*seicentocinquantanove duecentocinquanta virgolazerozero*) suddiviso in n. 65.925= azioni ordinarie del valore di Euro 10,00= (*dieci virgolazerozero*) ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che fossero deliberate dai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

##### **Art. 8 – Azioni**

Le azioni sono nominative e la titolarità di ciascuna di esse da diritto ad un voto.

##### **Art. 9 – Vincoli sulle azioni**

Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia, né in godimento.

##### **Art. 10 – Trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione**

Il socio che intendesse alienare in tutto od in parte la propria partecipazione azionaria, sarà tenuto a formalizzare la promessa di trasferimento in forma di contratto preliminare di cessione di azioni sottoposto alle condizioni sospensive il cui avverarsi sarà costituito, oltre che dal mancato esercizio del diritto di prelazione di cui appresso, dall'intervenuto gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale, da parte di tanti soci portatori di azioni rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale.

Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all'oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione di servizi pubblici.

Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso azionario di cui all'ultimo comma dell'art.5 le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte di Comuni potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Comuni soci.

Il Diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni soci qualora il trasferimento avvenga tra Comuni stessi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte del Consiglio d'Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui all'art. 5 ultimo comma, del 51% del capitale sociale.

In particolare:

10.1) Il medesimo socio aspirante cedente sarà obbligato a notificare per il tramite di ufficiali giudiziari a ciascuno dei soci l'appena detto contratto preliminare condizionato, in cui – a pena di nullità – dovranno essere individuati il nominativo del promittente acquirente e tutti gli elementi essenziali della promessa compravendita.

10.2) Il diritto di prelazione all'acquisto spetterà in diretta proporzione in riferimento alla partecipazione già posseduta, calcolata - non sull'intero capitale sociale - ma sulla somma delle azioni portate da tutti i soci, con esclusione di quelle possedute dall'aspirante venditore.

10.3) Il diritto di prelazione si estenderà automaticamente fra i soli aspiranti acquirenti anche in riferimento alle azioni proposte agli altri soci che abbiano rinunciato od omissso il tempestivo esercizio del diritto nei modi, nei termini e con i limiti qui di seguito indicati.

10.4) Nei centoventi giorni successivi ciascuno dei destinatari dovrà manifestare al proponente la propria volontà o meno di procedere all'acquisto della partecipazione a corrispettivo anche diverso da quello prossimo ad ottenersi con terzi, ma in entità almeno pari alla proporzionale quota di

patrimonio netto civilisticamente determinato con riferimento al più recente bilancio approvato.

L'interessato all'acquisto, nel testo di detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio interesse è limitato alla sola proporzionale quota spettante in prelazione, oppure sia esteso all'ulteriore quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che eventualmente vi avessero rinunciato.

10.5) Entro trenta giorni dallo spirare del sopra detto termine ogni aspirante acquirente dovrà esser reso edotto dall'aspirante venditore sulla quota che – ad effetto delle comunicate volontà di acquistare - dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di trasferimento di azioni.

10.6) Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà manifestate da parte di ciascun avente diritto alla prelazione, non si raggiungesse l'intero numero delle azioni offerte in vendita e, nei trenta giorni successivi, alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspirante venditore la volontà di estendere il proprio acquisto all'ulteriore numero di azioni a completamento del pacchetto proposto in vendita, la parte aspirante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di prelazione e quindi di cedere – salvo l'avveramento dell'ulteriore condizione del gradimento (di cui appresso) - al già identificato soggetto terzo, entro i successivi novanta giorni, la propria partecipazione azionaria come sopra offerta.

10.7) Decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, qualora il titolare delle azioni mantenesse la volontà di cessione, dovrà di nuovo promuovere dall'inizio la suestesa procedura di prelazione.

10.8) Le promesse di cessione di partecipazione azionaria che risultassero eseguibili in favore di terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione come sopra specificato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento del gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale che, entro trenta giorni dall'accertamento del mancato esercizio della prelazione dall'Assemblea dei soci dovrà manifestare con voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

10.9) Qualora nel predetto termine gli aventi diritto non manifestassero alcuna volontà, oppure esprimessero il loro gradimento, il socio aspirante

cedente potrà eseguire il notificato contratto preliminare, stipulando la vendita delle azioni negli esatti modi e termini ivi indicati.

10.10) Le disposizioni sopra esposte si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su deliberati aumenti di capitale o diritti di conversione di prestiti obbligazionari.

10.11) Ove invece non intervenisse il gradimento, per il socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale rimarrà il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui al superiore art. 6.

Qualora il trasferimento venisse esercitato in violazione della procedura di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non inscrivere detto trasferimento nel libro dei soci ed il trasferimento è comunque inefficace nei confronti della società.

### **Art. 11 – Obbligazioni**

La società, con delibera dei soci assunta in assemblea straordinaria, potrà emettere prestiti obbligazionari, convertibili o non, determinandone il rendimento, le modalità di rimborso, l'eventuale facoltà di conversione ed i relativi termini, precisando – in tal caso – l'entità del capitale sociale ottenibile dalla conversione di ogni obbligazione, comunque nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme statutarie ed in particolare di quelle contenute nell'art. 10.

Ogni altro elemento utile dovrà esser determinato nel regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario.

Comunque, ove il prestito obbligazionario fosse convertibile – o per la parte di esso che fosse tale – non potrà esser prevista una modalità di collocazione che non preveda l'opzione in favore dei soci in diretta proporzione sulla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.

Detta opzione dovrà poi comunque operare in favore dei soci esercenti tale diritto su tutte le obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte.

### **Art. 12 – Anticipazioni e finanziamenti soci**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **Titolo IV°**

### **Degli organi sociali**

#### **Art. 13 – Organi sociali**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, l'Amministratore Delegato;
- d) il Collegio sindacale.

#### **Art. 14 – Assemblea**

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può esser riunita anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

In particolare:

##### **14.1) Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in ogni tempo l'organo amministrativo lo ritenga necessario o semplicemente opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ex art. 2367 c.c., oppure dal Collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 gg. qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui ricorrenza deve essere segnalata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione sociale.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo o da un amministratore anche solo all'uopo delegato mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra, l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo non presenti all'Assemblea.

#### **14.2) Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Il diritto di intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c.

Non è richiesto il preventivo deposito delle rispettive azioni facendo fede il libro soci ovvero la dimostrazione del possesso dei titoli azionari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, purché non amministratore, né sindaco o dipendente della società.

Il Presidente dell'assemblea constaterà il diritto di intervento e la legittimità della delega.

#### **14.3) Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o nei casi di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Un dipendente della società funge da Segretario dell'Assemblea.

Lo svolgimento e le delibere delle Assemblee dovranno risultare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di redigere il verbale nel ruolo di segretario verrà assunta da notaio.

#### **14.4) Quorum e maggioranze per la costituzione e per le delibere assembleari.**

14.4.1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria stessa, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale presente.

14.4.2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

**Art. 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2364 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge.

**Art. 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2365 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge.

**Art. 17 – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, anche non soci, ivi compreso il Presidente.

L'elezione degli amministratori ad opera dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire con voto palese.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri componenti un vicepresidente ed un amministratore delegato, precisandone – all'atto della nomina – le deleghe, con espressa previsione di facoltà di revoca anche senza giusta causa, fatte salve le attribuzioni che non possono essere delegate per legge.

L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 co. 5, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno ogni 180 gg., mediante relazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, con particolare riferimento a quelle in potenziale conflitto di interessi .

La delega non limita la competenza del Consiglio poiché questo può

sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio potrà anche individuare al proprio interno un comitato esecutivo ovvero procuratori speciali.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui all'art. 2386 c.c.

Qualora per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto il Consiglio d'amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

A ciascun amministratore spetterà il rimborso delle spese documentate che avrà sostenuto per l'espletamento di quell'incarico ed un emolumento nella misura che, all'interno dell'entità complessiva di compenso deliberata dall'Assemblea in favore dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione avrà determinato per aver tenuto conto degli specifici incarichi attribuiti.

#### **Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea e quelli relativi all'affitto e/o la cessione dell'azienda o di rami di essa.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. u.c. gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, oltre quelle fornite con la relazione di cui al co. 4 dell'art. 18 dello Statuto.

#### **Art. 19 – Competenze e prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente se nominato.

La rappresentanza legale della società spetta anche all'Amministratore Delegato se nella delega rientra l'atto o la categoria di atti da compiere; nonché a procuratori speciali purché muniti di specifico mandato.

#### **Art. 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni qualvolta il Presidente – di sua iniziativa o per richiesta di almeno tre consiglieri – provveda alla convocazione.

Questa va fatta per lettera raccomandata o, in caso di urgenza, per telegramma e/o fax e/o e-mail, inoltrati in caso di urgenza almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i soggetti da convocare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente o, in ulteriore assenza, dal consigliere anziano.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

#### **Art. 21 – Quorum e maggioranze**

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito in riunione se sarà presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 22 – Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti dall'Assemblea che li ha nominati.

Il Presidente del Collegio è nominato dai soci.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Allo stesso è attribuita anche la funzione di controllo contabile, pertanto i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ove il controllo contabile non possa essere esercitato dal Collegio sindacale, ai sensi del comma 3 dell'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea nomina un revisore contabile o una società di revisione incaricata di svolgere tale funzione, determinandone il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; tali organi sono rieleggibili.

Il Revisore contabile o la Società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinques c.c.. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il Revisore contabile o la Società di revisione, anche mediante scambi tempestivi di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti con il Collegio sindacale, svolgono tutte le funzioni indicate dall'art. 2409-ter del

codice civile, documentando l'attività svolta in apposito libro conservato presso la sede sociale.

## **Titolo V°**

### **Del bilancio e degli utili**

#### **Art. 23 - Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

#### **Art. 24 – Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 95% (novantacinque per cento) a disposizione dell'Assemblea.

#### **Art. 25 – Pagamento dei dividendi**

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Titolo VI°**

### **Dello scioglimento e della liquidazione**

#### **Art. 26 – Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dagli artt. 2484 e ss. c.c.

#### **Art. 27 – Liquidatori**

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determinerà anche i poteri ed i criteri di liquidazione, fermi gli obblighi di legge.

## **Titolo VII°**

### **Clausola di rinvio**

#### **Art. 28 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia.

## **Titolo VIII°**

## **Clausola compromissoria**

### **Art. 29 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Spoleto.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto.

Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 34-35-36-37 del D.Lgs. 17/01/03 n. 5, nonché dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 gg., esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 6 dello Statuto.